

***Termine per la proposizione del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione di spese ed onorari di imputato o di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato***

**Termine per la proposizione del procedimento ex art. 15 del D. Lgs. 150/2011 – Mancata previsione – Applicabilità del termine previsto dall'art. 170 del D.P.R. 115/2002, riformulato dall'art. 37, comma 17 del D. Lgs. 150/2011 - Sussiste**

*L'opposizione al decreto di liquidazione di spese ed onorari di imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. Infatti, sebbene l'art. 15 del d. lgs. 150/2011 che disciplina tale procedimento nulla disponga al riguardo, dalle relazioni di accompagnamento e dai pareri delle commissioni parlamentari relativo al predetto testo normativo non risulta la volontà di abrogare o modificare il termine di venti giorni che era previsto dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 e inoltre detto termine continua ad essere previsto per le opposizioni ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 che prevede un procedimento di opposizione sovrapponibile a quello previsto in via più generale dall'art. 170.*

N.13378/2012 R.G.



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 promosso con ricorso notificato in data 16 gennaio 2003 da Avv. E. G. in proprio

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro – tempore  
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

**Rilevato**

che il ricorso, che ha ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione di spese ed onorari di imputate ammesse al gratuito patrocinio, depositato in data 5 ottobre 2012, va dichiarato inammissibile in quanto tardivo;

che sul punto occorre innanzitutto rilevare che il procedimento introdotto con il suddetto ricorso è ora disciplinato dall'art. 15 del d. lgs. 150/2011 e che il comma 17 dell'art. 34 di tale testo normativo, nel riformulare l'art. 170 d.P.R. 115/2002, ha ommesso di riprodurre la previsione del termine di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento per la instaurazione del giudizio di opposizione;

che questo Giudice ritiene preferibile tra le diverse opzioni interpretative che sono state prospettate in dottrina quella che reputa che l'opposizione al decreto di liquidazione sia soggetta ancora al termine di venti giorni precedentemente previsto;

che a sostegno di essa depone la circostanza che dalle relazioni di accompagnamento e dai pareri delle commissioni parlamentari non risulta la volontà di abrogare o modificare detto termine, che comunque continua ad essere previsto per le opposizioni ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 che prevede un procedimento di opposizione sovrapponibile a quello previsto in via più generale dall'art. 170;

che tale soluzione inoltre, è stato osservato, risulta conforme alla Costituzione in quanto salva la norma da una possibile censura di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 54, comma 4, lett. c), l.n.69/2009, che impediva l'abrogazione delle norme "finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile";

che nel caso di specie l'opposizione è stata proposta, come detto in data 16 gennaio 2013 quando il provvedimento opposto, secondo quanto dichiarato dallo stesso opponente, era stato comunicato il 12 novembre 2002 e quindi dopo quasi sessanta giorni da questo momento;

**P.Q.M**

Dichiara inammissibile l'opposizione.

Verona 26 marzo 2013

IL CASO.it